

OGGETTO: News Letter 23/15

A. FISCO.

A1. Posticipato il termine per il versamento delle imposte.

Come anticipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, tenuti a eseguire i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 16/6/2015 – è concessa la possibilità di effettuare i predetti versamenti entro il 6/7/2015, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 7/7/2015 al 20/8/2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

(D.P.C.M. 9/6/2015 su G.U. n.134 del 12/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 13/6/2015, pag. 18)

A2. Credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Sono state definite le disposizioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere che sostengono spese per interventi di ristrutturazione edilizia, per l'efficientamento energetico, ovvero per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i diversi aspetti trattati, sono state definite: le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, gli interventi ammessi al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile, nonché i criteri di verifica e di accertamento dell'effettività delle spese sostenute.

(D.M. 7/5/2015 su G.U. n.138 del 17/6/2015)

A3. Contribuenti soggetti a studi di settore: disponibili le informazioni rilevanti.

Sono state definite le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) e della Guardia di Finanza gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Tali nuove forme di comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, è stato reso noto che sono 190.000 le comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi pronte a partire per consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione.

(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.83317 del 18/6/2015 e Comunicato stampa del 18/6/2015)

A4. Aggiornate le tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare.

L'ampliamento degli atti soggetti a trascrizione immobiliare ha imposto all'Agenzia delle Entrate una revisione delle tabelle afferenti gli atti soggetti a trascrizione, quelli in base ai quali sono richieste le iscrizioni, nonché delle diverse tipologie di annotazione.

(Circolare n.24/E del 17/6/2015)

A5. Addizionale regionale IRPEF: chiarimenti.

In merito all'applicazione dell'incremento (pari allo 0,30%) dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto dall'art. 2, comma 86, della Legge 23/12/2009, n.191 per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che debba essere necessariamente applicato su tutti gli scaglioni di reddito, non potendo, pertanto, le Regioni stabilire l'esclusione per i redditi fino a 15.000 euro.

(Risoluzione MEF n.5/DF del 15/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 16/6/2015, pag. 17)

A6. Cumulabilità della "Tremonti ambientale" con la tariffa incentivante.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante prevista dal secondo conto energia (DM 19/2/2007) con la detassazione ambientale di cui all'art. 6 della Legge 23/12/2000, n.388 (cd. "Tremonti ambientale") ha precisato che, ferme restando le condizioni necessarie per usufruire della detassazione per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa incentivante con il suddetto beneficio fiscale va applicata all'intero costo imputabile all'investimento, così come iscritto in bilancio, e non al solo sovra-costi ambientale.

(Nota MiSE del 18/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 19/6/2015, pag. 47)

A7. Sul raddoppio dei termini per l'accertamento.

È illegittimo il raddoppio dei termini per l'accertamento qualora il reato da segnalare sia già prescritto al momento dell'intervento dell'Amministrazione finanziaria; è stato, infatti, ritenuto che "Da un lato l'amministrazione finanziaria deve esplicitare quale reato venga contestato al contribuente, fornendo la prova di aver effettuato la denuncia di cui all'art. 331 c.p.p., dall'altro il Giudice Tributario, se richiesto, dovrà controllare se sussistessero, all'epoca, i presupposti dell'obbligo di denuncia con una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") e quindi se l'amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento".

(CTR Veneto n.877/18/15 del 19/5/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 15/6/2015, pag. 26)

A8. Studi di settore: check list.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha proposto un modello di raccolta dati (check list) idoneo al reperimento delle informazioni necessarie alla corretta compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2015.

(Check list FNC del 15/6/2015)

A9. Operazioni IVA soggettivamente inesistenti: ripartizione dell'onere probatorio.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha messo a confronto l'interpretazione fornita da alcuni frequentatori del Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria con l'opinione di taluni ricercatori in merito alla tematica dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, ovvero relative a operazioni non effettuate tra i soggetti ivi indicati. In tal senso, sono state approfondite le questioni afferenti la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, il legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, nonché la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei cd. "costi da reato".

(Documento FNC del 15/6/2015)

A10. "Voluntary disclosure": soluzioni a taluni dubbi interpretativi.

Il Gruppo di studio sulla "voluntary disclosure" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno analizzato alcune questioni e criticità connesse alla procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure"), suggerendo soluzioni operative finalizzate a chiarirne in via interpretativa aspetti di non univoca soluzione.

(Studio ODCEC di Milano n.1/2015)

Tra le diverse soluzioni ipotizzate, si segnala che:

- sono state ritenute non applicabili le norme presuntive nell'ambito della procedura. In altri termini, considerato che potrebbero risultare dei prelievi che il contribuente ha effettuato nel corso degli anni senza che gli stessi siano immediatamente correlabili a qualsivoglia fattispecie di rilevanza tributaria, la problematica che si pone è legata alla necessità di fornire spiegazioni in merito a detti prelievi, nonché alla ipotetica rilevanza degli stessi quali componenti reddituali da sottoporre a tassazione nell'ambito della procedura. Al riguardo, è stato ritenuto che le disposizioni presuntive contenute nel D.P.R. 29/9/1973,

n.600, con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 32, comma 1, n. 2), non possono in alcun modo trovare applicazione nell'ambito della procedura di emersione, restando comunque a carico del contribuente il dovere di fornire le necessarie indicazioni su come sono stati spesi e/o a chi sono stati consegnati i fondi oggetto dei prelevamenti;

- in merito all'emersione di somme o beni depositati in cassetta di sicurezza, è stato precisato che tali attività scontano, per l'intero quinquennio 2009/2013, le sanzioni per le violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale; sulla detenzione, invece, nessuna presunzione potrà operare in termini di riqualificazione reddituale, nemmeno come apporto. Ai fini dell'individuazione di cosa è depositato in cassetta di sicurezza, appare utile che l'elencazione sia redatta da un notaio con la presenza di uno o più testimoni, fermo restando che la valorizzazione delle attività, nel caso di attività diverse dal denaro, dovrà essere corroborata da una perizia di stima.

A11. Piano d'azione UE per una tassazione societaria più equa ed efficiente.

La Commissione Europea ha presentato un piano d'azione per riformare la tassazione societaria nell'ambito dell'UE, focalizzato sui seguenti punti: i) rilanciare la già proposta introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società (cd. "CCCTB"), con l'obiettivo di precludere le occasioni di elusione fiscale; ii) garantire una tassazione efficace, fondandola sul concetto secondo cui le società dovrebbero versare una giusta quota di imposte nel Paese in cui realizzano gli utili, da attuarsi mediante l'eliminazione delle scappatoie normative, il miglioramento del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento e l'attuazione di norme più severe per i regimi fiscali preferenziali; iii) aumentare la trasparenza, mediante l'individuazione dei Paesi che dispongono di giurisdizioni fiscali non cooperative.

(News European Commission del 17/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 18/6/2015, pag. 41)

B. SOCIETA' E BILANCIO.

B1. La nuova disciplina del falso in bilancio.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito una disamina della riforma del falso in bilancio, contenuta nella Legge 27/5/2015, n.63 (cd. "Legge Anticorruzione"), ponendo in evidenza, tra gli altri aspetti, i riflessi che le novità normative riverberano sulla responsabilità amministrativa degli enti, rendendo necessario l'adeguamento dei modelli previsti dal D.Lgs. 8/6/2001, n.231.

(Articolo FNC del 15/6/2015)

C. VARIE.

C1. Contributo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il 2015.

Sono state definite le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cd. "Autorità Antitrust") per l'anno 2015, nonché approvate le istruzioni per procedere al relativo versamento.

(Delibera AGCM del 4/6/2015 su G.U. n.137 del 16/6/2015)